



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DS SENT. N. [redacted] /20
R. G. [redacted] /16
CRON. [redacted] /20
REP. [redacted]

Il Giudice di Pace di Napoli, nella persona del magistrato dott. Pasqualina Marame ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al N. R.G. [redacted] posta in decisione all'udienza del 06/11/19.

TRA

[redacted], nata a Napoli il 6/2/58, Cod. Fisc. [redacted], eletta
domata in Napoli alla Piazza Bovio n. 14, presso lo studio dell'avv. GAUDINO Andrea, che la
rappresenta e difende in virtù di procura sottoscritta su atto separato;

ATTRICE

E

ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., eletto
domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 15, presso lo studio dell'avv. LIMATOLA
Alessandro, giusta procura generale in atti;

CONVENUTA

OCCORRENZA: risarcimento danni

CONCLUSIONI: Le parti come da verbali dell'udienza del 06/11/19:

ATTORE: riportandosi alla comparsa conclusionale chiede "l'integrale accoglimento";

CONVENUTA: "si riporta ai propri scritti e chiede il rigetto della domanda di parte attrice
... in quanto allo stato, rinasta assolutamente "fornita di prova".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione rinalmente notificato innanzi al Giudice di Napoli per l'udienza del
29/02/16, [redacted], conveniva in giudizio la soc. ENEL SERVIZIO
ELETTRICO S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., per sentire "accertare e dichiarare
l'entestiva responsabilità della ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A., in persona del legale
rapp.te p.t. per i danni tutti subiti dalla sig.ra [redacted] in seguito all'improvviso
depotenziamento della fornitura di energia elettrica in uso presso la propria abitazione e alla
presunta voltura dello stesso a favore di terzi, e per l'effetto condannare la stessa, al
risarcimento dei danni, in favore dell'istante, nella misura di C. 5.000,00" e condannare in
convenuta al pagamento delle spese ed onorari di giudizio.

A sostegno della domanda assumeva che:

- 1) era titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica, ... avente codice cliente
[redacted] per la propria abitazione situ in Napoli alla via [redacted];
- 2) "in data 19/11/2015, il misuratore elettronico in uso nell'abitazione dell'istante,
segnalava un preavviso di distacco, inoltre in pari data veniva operato dal parte della
società Enel Servizi Elettrico, un depotenziamento, che non consentiva alla cliente il
regolare utilizzo di tutte le apparecchiature elettroniche collegate alla rete tra cui
frigorifero, televisione, etc";
- 3) era "in regola con i pagamenti della fornitura dell'energia elettrica";

- 4) aveva appreso che il suo contratto "era stato disdetto in data 01/06/2015, e che in pari data era stato riattivato a nome di un soggetto diverso dall'attrice";
- 5) "non ha mai autorizzato alcuna detestata del contratto di fornitura di energia elettrica in uso presso la propria abitazione, né ha mai richiesto la voltura dallo stesso a favore di terzi";
- 6) in data 19/11/15 inviava a mezzo PEC un reclamo nel quale si richiedeva l'immediata risattivazione della fornitura di energia elettrica;
- 7) in data 25/11/2015 è stata sporta denuncia-querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, per interruzione di pubblico servizio;
- 8) in data 3/12/15 aveva sottoscritto un nuovo contratto con la società Enel Energia S.p.A.;

In data 6/5/16 si costituiva in cancelleria la convenuta ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. la quale chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi di lite, eccependo:

- 1) la infondatezza della domanda in quanto "dagli archivi informatici di Enel Distribuzione S.p.A. è emerso che in data 18/11/2015 è stata richiesta di distacco con coefficiente di riduzione del 15% per voltura del contratto a terzi, eseguita in pari data e in data 03/12/2015 è stata omessa richiesta di distacco con coefficiente di riduzione carico 0% eseguita in pari data";
- 2) la inammissibilità della richiesta di risarcimento danni per assoluta carenza di prova poiché manca la prova dell'inadempimento della convenuta e la riconducibilità ad essa di danni nemmeno luitati.

La causa veniva istruita mediante produzioni di documenti, veniva escusso il teste [REDACTED], e, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 06/11/19.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17 della legge 18/6/2009 n. 69, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore (art. 58, comma 2° c.c., art. 118, l'comma disp. Att. C.p.c.) considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione.

Al fine di adempiere all'obbligo di motivazione, infatti, il giudice di merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente, che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi su quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. n. 8767/11; 24542/2009).

Dalla esibita documentazione, non disconosciuta dalla convenuta, deve ritenersi la sussistenza della titolarità, sia dal lato passivo che attivo, del rapporto giuridico decotto in giudizio (contratto di somministrazione di energia elettrica).

Nel merito la domanda va accolta per quanto di ragione.

Per costante giurisprudenza della S.C. di Casazione, il contratto di energia elettrica è un vero e proprio contratto di somministrazione destinato a soddisfare bisogni periodici e continuativi attraverso la costituzione di un rapporto durevole.

L'essenza di questo contratto sta nel fatto che il somministratore (nella fattispecie, la convenuta società ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.) si assume l'impegno di soddisfare bisogni futuri del somministrato (nella fattispecie l'utente, qui attrice [REDACTED]) che acquista correlativamente diritto ad avere, ai prezzi ed alle condizioni prestabilite e con la dovuta regolarità, le prestazioni che gli sono state promesse.

Il somministratore, inoltre, assume su sé oltre all'obbligo di apprestare i mezzi necessari per l'adempimento, anche i rischi della fornitura, costituendo questi l'alca normale del contratto derivante dal profittarsi della prestazione nel futuro.

Rimane pacifico che, a norma dell'art. 2697 c.c., relativamente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c. nel caso di inadempimento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive, il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione, o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto esaltivo del diritto, costituito dall'avvenuto esatto adempimento.

Applicando, il suddetto principio, alla fattispecie in esame, consegue che l'attrice avendo agito per il risarcimento danni, ha l'onere di dimostrare unicamente la sussistenza del titolo posto a base delle sue pretese (esistenza di un contratto di somministrazione), mentre la convenuta, ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A., per paralizzare l'avversa richiesta, deve provare i fatti esaltivi della pretesa come l'avvenuto adempimento contrattuale o l'inadempimento della controparte.

L'attrice, premettendo di essere stata vittima di un "improvviso distacco dalla fornitura di energia elettrica presso la propria abitazione" (comparsa conclusionale [REDACTED], pag. 1, terzo ultimo rigo) chiedeva di accertarsi l'eventuale responsabilità della convenuta per i danni subiti nella misura di € 5.000,00 e depositava la seguente documentazione:

- 1) fattura ENEL relativa al biennio ottobre-novembre 2014;
- 2) Reclamo del 19/11/15 consegnato all'indirizzo PEC: enel.servizioteletrico@pec.enel.it;
- 3) reclamo del 20/11/15 inviato a mezzo fax;
- 4) reclamo del 25/11/15 inviato a mezzo fax;
- 5) copia della denuncia-querela presentata in data 25/11/15 presso la Procura della Repubblica di Napoli;
- 6) contratto ENEL del 3/12/15.

Pertanto rimane documentalmente provato che l'attrice ha inoltrato reclamo a mezzo PEC, col quale contestava di aver richiesto la voltura e il distacco del contratto di somministrazione e che, per tali fatti, aveva presentato querela alla Procura della Repubblica di Napoli in data 25/11/15.

A questo punto rimaneva onere della convenuta provare che "dagli archivi informativi di Enel Distribuzione S.p.A., è emerso che in data 18/11/2015 è stata richiesta di distacco con coefficiente di riduzione del 15% per voltura del contratto di terzi, eseguita in pari data e in data 03/12/2015 è stata emessa richiesta di distacco con coefficiente di riduzione varico 0% eseguita in pari data" (comparsa di costituzione e risposta, pag. 4, penultimo rigo).

Non risulta depositata in giudizio alcuna richiesta di depotenziamento e/o distacco firmata dall'attrice.

In virtù di tutte le considerazioni che precedono, la ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. va condannata al risarcimento del danno per la riduzione della potenza della fornitura di energia elettrica. Sebbene non sia stata data precisa dimostrazione dell'ammontare del predetto danno, a parere di questo Giudice sussistono nel caso di specie elementi sufficienti per addizionare ad una liquidazione dello stesso in via equitativa, ex art. 1226 c.c. per cui, tenuto conto della natura del servizio fornito, appare congrua la somma di € 200,00.

Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale, non avendo l'attrice fornito alcuna prova, né, per il vero, appare possibile che in conseguenza dell'evento de quo, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona tutelato dalla Costituzione.

Le spese di giudizio seguono in soccombenza e vanno liquidate, d'Ufficio, a favore dell'attrice, [REDACTED], tenendo conto della somma liquidata (€ 200,00), del Regolamento vigente, dell'attività processuale svolta ed in particolare delle prescrizioni di cui agli art. 1, 4 e 11, in complessivo € 531,00 e precisamente:

Fase di studio	€	95,00
Introduttiva	€	99,00
Istruttoria	€	0,00
Decisoria	€	187,00
Spese documentate	€	150,00

Tutte le altre considerazioni rimangono assorbite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e condanna la convenuta ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di [REDACTED], della somma di € 200,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- 2) condanna, altresì, la convenuta ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A., in persona del legale rapp.te pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali che liquidate in favore dell'attrice, [REDACTED], nella complessiva somma di € 531,00, di cui € 150,00 per spese ed € 381,00 per onorari, oltre rimborso spese forfetarie nella misura di legge, IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti per tale ripartibilità, oltre successive ed occorrenti;
- 3) sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Napoli il 18/01/2020.

Il Giudice di Pace
Dott. Pasqualina MARONE

IL CANCELLIERE
Emanuela CHERICHETTI
DEPOSITATO

Napoli il 28 GEN. 2020

IL CANCELLIERE
Emanuela CHERICHETTI